



Regione del Veneto
AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA
www.aulss6.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it
Via Enrico degli Scrovegni n. 14 – 35131 PADOVA

Cod. Fisc. / P. IVA 00349050286
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
UOC IGIENE E SANITA' PUBBLICA
35121 Padova - Via Ospedale Civile n. 22

Prot. Gen. n. 193688/2023

Padova, 20/12/2023

Al Responsabile SUAP
del Comune di San Pietro in Gu
suap.pd@cert.camcom.it

OGGETTO: Procedimento di ampliamento attività produttiva in variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'art. 8 del D.P.R.160/2010 e dell'art. 4 della L.R.55/2012, depositata sul portale "impresainungiorno" con ID. 02170700286-28092023-1721 relativa alla "ampliamento edificio produttivo - variante urbanistica ai sensi l.r. 55/2012".
DITTA: MONDI PADOVA s.r.l.

In riferimento all'oggetto, vista la documentazione allegata all'istanza, in sostituzione della partecipazione al Conferenza dei Servizi decisoria prevista per il 21/12/2023, nell'ambito delle proprie competenze si esprimono le seguenti osservazioni.

Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio privato ricadente in fascia di rispetto cimiteriale, in contrasto con quanto stabilito dall' art. 338 T.U.L.L.SS. Regio Decreto n. 1265 del 1934 e s.m.i che prescrive:

- "I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge".*
- "all'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457".*
- *"Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre".*

L'art. 41 comma 4 bis della L. R. n. 11/2004 e così modificata dalla L. R. n. 30/2016 prescrive che l'attuazione di opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica di cui al medesimo comma 5, è consentita dal consiglio comunale, acquisito il parere della competente azienda sanitaria locale, previa valutazione dell'interesse pubblico prevalente e della compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi.

Ciò premesso si puntualizza che lo scrivente Servizio non si esprime su opere private (solo per opere pubbliche o di interesse pubblico), non ha facoltà di concedere deroghe/sanatorie di qualsivoglia natura e che comunque l'opera in progetto non comporta inconvenienti di natura igienico sanitaria, fermo restando il divieto di utilizzare in loco impianti di approvvigionamento idrico autonomo per il possibile inquinamento della falda. Si fa però presente che il vincolo cimiteriale, non è motivato solo da esigenze di natura igienico sanitaria ma

anche da considerazioni di ben altra natura, come la possibile futura necessità di ampliare i cimiteri e le motivazioni legate a condizioni di opportunità, decoro, viabilità, tranquillità dei luoghi ecc... Su tali aspetti non compete allo scrivente Servizio esprimersi. Si sottolinea che l'art. 338 del T.U.L.L.S.S. del 1934 e s.m.i. è operante per se stesso e non risulta condizionato dall'esistenza o meno di inconvenienti di natura igienico sanitaria.

Per quanto concerne il fabbricato di nuova costruzione si esprime PARERE FAVOREVOLE a condizione che:

- a) il locale produttivo e i magazzini fruiscono di illuminazione, aerazione naturale diretta e/o artificiale nelle misure prescritte dalla DGRV n. 1887 del 27/05/1997 punti 3.1 e 4.1 della parte I;
- b) le porte dei servizi igienici siano apribili nel senso di esodo DGRV n. 1887 del 27/05/1997 punto 2 D parte I ;
- c) l'opera sia costruita nel rispetto del principio di invarianza idraulica;
- d) ove tecnicamente fattibile si suggerisce di realizzare un sistema di verde con piantumazione di essenze arboree sempreverdi in area perimetrale dell'opera in progetto;
- e) in fase di esecuzione dell'opera (cantiere), sia valutato l'impatto acustico derivante dall'opera in progetto [es.: movimentazione dei materiali, entrata/uscita passaggio di automezzi, veicoli, ecc] con particolare riferimento ai siti sensibili (es.: abitazioni ubicate nelle aree limitrofe, ecc...) e se del caso siano implementate le misure di mitigazione;
- f) ove non sia stato previsto, ad opera ultimata si suggerisce di valutare l'effettivo impatto acustico dell'opera in progetto (es.: emissioni dovute a impianti di condizionamento, traffico veicolare, ecc...) nei confronti di soggetti terzi (es.: abitazioni ubicate nelle aree limitrofe, ecc...) e se del caso siano implementate le relative misure di mitigazione.
- g) qualora le opere finalizzate allo smaltimento delle acque meteoriche determinino ristagni d'acqua o condizioni di scorrimento di acque a lento deflusso, siano previste ed attuate idonee misure/procedure finalizzate a contrastare la proliferazione di insetti (es.: in caso di presenza di bacini di laminazione, caditoie, tombini con acqua stagnante o a lento deflusso ecc... siano previste misure di contrasto alla proliferazione di zanzare).

Distinti saluti.


REGIONE DEL VALENTINO
AZIENDA ULSS 9 ELVA
DIRETTORE U.O.C.
SCIENZE SANITA' PUBBLICA
SERVIZIO DI PREVENZIONE
DR. VALERIO VALERIANO - 11101
(Dott. Luca Gino Sbrogio)